



“La Nave di Pietra”

“Città d'arte e di Cultura”

“Agorà della Sapienza Mediterranea”



DECRETO SINDACALE N. 9 del 04/11/2021

Oggetto :SOSPENSIONE EFFICACIA DEL DECRETO N. 8/2021

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- gli EE.LL, individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e la valutazione della gestione operativa dell'Ente per il buon andamento dell'azione amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati;
- il D.Lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare all'art. 14, ha previsto che ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e s.m.i;
- la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 ha disposto che gli enti possono scegliere se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

VISTA la Determinazione n. 48 del 25/05/2021 con la quale è stata attivata la procedura finalizzata alla nomina di che trattasi e con la quale, nel contempo, veniva approvato l'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, che ne è diventato parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, con decreto n. 8/2021, è stato nominato il Nucleo Monocratico di Valutazione;

PRESO ATTO della possibile sussistenza di vizi che potrebbero rendere necessario l'annullamento in autotutela del decreto sopra indicato, per contrasto con quanto previsto al punto C) dell' avviso, in relazione all' eventuale incompatibilità del soggetto individuato “*con il vertice politico amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico amministrativo*”;

ATTESO che si rende necessario acquisire un parere dell' ANAC in relazione alla corretta individuazione dei soggetti che rappresentano il vertice politico amministrativo o comunque l' organo di indirizzo politico amministrativo e cioè se l' incompatibilità debba essere accertata con i componenti l' organo, nonostante la formulazione della disposizione non ne faccia menzione;

CONSIDERATO che le norme poste in materia di incompatibilità sono di stretta interpretazione e per esse sussiste il divieto di interpretazione analogica;

EVIDENZIATO che il decreto n. 8/2021 non ha avuto ancora alcun effetto in quanto il professionista individuato non ha svolto alcuna attività connessa alla nomina;

RICHIAMATO l'articolo 21 *quater* (Efficacia ed esecutività del provvedimento) della legge n. 241/90 e ss.mm.ii che statuisce: “ *I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.*”;

RITENUTE sussistenti gravi ragioni e quindi attuali ed indifferibili ragioni di interesse pubblico prevalenti rispetto all'interesse vantato dal destinatario del provvedimento adottato;



“La Nave di Pietra”

“Città d’arte e di Cultura”

“Agorà della Sapienza Mediterranea”

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti di cui all’art. 21 *quater* della legge 241/90 per la sospensione del decreto n. 8/2021, per come sopra indicato, per il tempo strettamente necessario ad acquisire la risposta alla richiesta di parere da parte dell’ ANAC, e comunque per un periodo di mesi tre, fatte salve, comunque, diverse valutazioni che potranno, medio tempore, essere effettuate;

CONSIDERATO

- che il provvedimento di sospensione si inserisce nell’ambito di un rapporto in essere e viene a sospenderne le reciproche prestazioni;
- che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
- che la sospensione integra un provvedimento di autotutela decisoria “di specie cautelare”;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
- la legge n. 241/90;
- lo statuto dell’Ente;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Santa Severina, approvato con delibera G.C. n.199 del 28.12.2010;
- il regolamento di disciplina della performance che costituisce parte integrante del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché sostituisce ad ogni effetto di legge le precedenti disposizioni;
- il D.Lgs n. 286/1999;
- il D.Lgs n. 150/2009;

DECRETA

- 1) Per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla sospensione dell’efficacia e/o dell’esecuzione, ex art. 21 *quater* - comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., degli effetti del decreto sindacale n. 8/2021, per il tempo necessario all’ acquisizione del parere da parte dell’ ANAC, e comunque per un periodo di mesi tre;
- 2) di riservarsi la possibilità di prorogare, differire o ridurre gli effetti della sospensione comunque non oltre il termine di cui all’art. 21 *nonies* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 3) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa tutti gli atti conseguenti il presente provvedimento.

DISPONE

che il presente decreto venga notificato al soggetto interessato, pubblicato nell’apposita sezione online “Amministrazione trasparente”, nonché all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 04/11/2021

IL SINDACO
Dr Salvatore Giordano

